

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383/2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto;

Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 ed in particolare l'art. 1 comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del lotto e l'importo massimo della vincita conseguibile con ogni scontrino di gioco;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l'art. 2 comma 3;

Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto legge 138/2011;

Vista la nota n. LDG-30-00018/12 del 19 marzo 2012 con la quale la Società concessionaria Lottomatica s.p.a. propone di introdurre, in via sperimentale, nuovi moltiplicatori sulle sorti del gioco del lotto, limitatamente ad alcune categorie di giocate e per importi pari a 3, 4 e 5 euro, al fine di sostenere ed incrementare la raccolta del gioco;

Ritenuto opportuno dare corso all'introduzione di una sperimentazione al fine di dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011:

DECRETA

Articolo 1

1. Per tutti i concorsi del gioco del lotto, a decorrere dal concorso del 24 maggio 2012 e fino al concorso del 28 agosto 2012, in via sperimentale, sono introdotte le giocate predefinite, su una ruota o su tutte le ruote, denominate "LOTTO Più", così caratterizzate:

- a) giocate effettuate con tre numeri sulla combinazione di ambo e terno con una posta fissa di euro 3,00;
- b) giocate effettuate con quattro numeri sulla combinazione di ambo, terno e quaterna con una posta fissa di euro 4,00;
- c) giocate effettuate con cinque numeri sulla combinazione di ambo, terno, quaterna e cinquina con una posta fissa di euro 5,00.

2. Per le giocate descritte al comma precedente la posta di gioco è automaticamente ripartita fra le sorti di cui si compone la giocata prescelta e i premi sono fissati applicando nuovi moltiplicatori della posta, diversi da quelli stabiliti dall'art. 1, comma 491 della Legge n. 311 del 30.12.2004, come di seguito specificato:

Sorti	Giocata con 3 numeri da 3 euro	
	Posta	Nuovi moltiplicatori
ambo	1,50 €	270
terno	1,50 €	5.000
totale	3,00 €	

Giocata con 4 numeri da 4 euro		
Sorti	Posta	Nuovi moltiplicatori
ambo	1,35 €	300
terno	1,35 €	6.000
quaterna	1,30 €	210.000
totale	4,00 €	

Giocata con 5 numeri da 5 euro		
Sorti	Posta	Nuovi moltiplicatori
ambo	1,50 €	330
terno	1,50 €	7.000
quaterna	1,50 €	230.000
cinquina	0,50 €	8.000.000
totale	5,00€	

3. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato sul sito istituzionale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Roma, 18 aprile 2012

IL DIRETTORE
F.to Raffaele Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti il 27/04/2012

Reg. 004 Economia e Finanze Fog.140